



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
MOLISE DEL 25 E 26 GIUGNO 2023**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE LISTE REGIONALI**

PREMESSA

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise è disciplinata dalla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

Per quanto non previsto dalle disposizioni della suddetta legge si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale" e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Le istruzioni che seguono, predisposte per la prima volta in occasione delle elezioni regionali 2018, sono state elaborate sulla base dell'analogo testo curato dal Ministero dell'Interno per le elezioni che si svolgono nelle Regioni a statuto ordinario, adeguate alla normativa della Regione Molise e aggiornate in base alla normativa statale sopravvenuta.

La presente pubblicazione ha lo scopo di facilitare il compito di coloro che intendono partecipare alla competizione elettorale regionale, illustrando gli adempimenti necessari alla presentazione delle candidature e delle liste regionali.

INDICE

CAPITOLO I

CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

SEZIONE I

LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati
2. Lista regionale di candidati
3. Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati
 - 3.1. Casi in cui non è richiesta alcuna sottoscrizione.
 - 3.2. Casi in cui è richiesta la sottoscrizione
 - 3.3. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori
 - 3.4. Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista regionale
 - 3.5. Indicazione della persona delegata alla presentazione della lista regionale e indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale
4. Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori della circoscrizione elettorale regionale
5. Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale
6. Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un Comune della Repubblica
7. Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità
8. Contrassegno della lista regionale
9. Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale
10. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo

SEZIONE II

CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
2. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo

SEZIONE III

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3. Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

1. Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali
2. Termini di presentazione delle liste regionali
3. Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste

CAPITOLO III

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

1. Modalità per la materiale presentazione delle candidature
2. Termini per la presentazione delle candidature
3. Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle candidature

CAPITOLO IV

UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE REGIONALI

1. Composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
2. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati
 - 2.1. Accertamento della data in cui sono state presentate le liste
 - 2.2. Verifica del numero dei presentatori di ogni lista
 - 2.3. Esame delle singole liste
 - 2.4. Esame dei contrassegni delle singole liste
 - 2.5. Controllo sulle candidature
3. Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista
4. Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale
5. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature

CAPITOLO V

UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature
 - 1.1. Accertamento della regolarità della presentazione e della data in cui sono state presentate le candidature
 - 1.2. Esame delle singole candidature
2. Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale - Comunicazione ai delegati dei candidati
3. Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale
4. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE A SEGUITO DELLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

1. Operazioni in ordine ai candidati a Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali
 - 1.1. Numerazione dei candidati a Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal sorteggio
 - 1.2. Abbinamento di ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale con la rispettiva lista unica o coalizione di liste allo stesso collegata
 - 1.3. Numerazione delle liste regionali riunite in coalizione e successiva numerazione definitiva di tutte le liste regionali
 - 1.4. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista
 - 1.5. Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate
2. Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste regionali e con i candidati Presidente della Giunta regionale
3. Comunicazione, ai Sindaci dei Comuni, dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
4. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista

CAPITOLO VII

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

1. Decisioni che possono essere impugnate
2. Persone legittimate a presentare ricorso
3. Termine e modalità per presentare i ricorsi
4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale
5. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale - Comunicazione delle decisioni

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

1. Compiti dei delegati di lista
2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste regionali e di quelli dei candidati Presidente
3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato Presidente. Termini
4. Requisiti dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Regione
5. Mandatario elettorale

CAPITOLO I

CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

Candidature a Presidente della Giunta regionale e liste regionali di candidati

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente, rispettivamente sulla base di candidature individuali e di liste regionali di candidati.

La consultazione elettorale si svolgerà nelle giornate di domenica 25 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 26 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 15.

SEZIONE I

LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati

Per presentare le candidature relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale, si richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) la dichiarazione di presentazione della lista regionale;
- b) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale;
- d) la dichiarazione sostitutiva, resa da ciascun candidato, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) il certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- f) un modello di contrassegno della lista circoscrizionale regionale, anche figurato, in triplice esemplare;
- g) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale con un candidato Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione.

(Art. 5, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

2. Lista regionale di candidati

La lista regionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto.
(Art. 5, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(Art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 dell'art. 7, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 2. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7 dell'articolo 5, è inammissibile.

(Art. 7, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Per ogni candidato della lista regionale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

(Art. 5, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

3. Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati

Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione sussiste il capoluogo di Regione, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati di cui all'articolo 9, della legge n. 108/1968, devono essere presentate con apposita dichiarazione scritta e devono, a pena di nullità, essere accompagnate dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.

(Art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 1 bis

3.1. Casi in cui non è richiesta alcuna sottoscrizione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, della legge n. 108/1968, per la presentazione delle liste non è richiesta alcuna sottoscrizione nei seguenti casi:

1. partiti o raggruppamenti politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o nel Consiglio regionale del Molise. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile;
2. partiti o raggruppamenti politici, con contrassegno singolo o composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici parlamentari presenti nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o con gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Molise. La dichiarazione di collegamento può essere rilasciata esclusivamente dal Presidente del gruppo politico parlamentare o consiliare, in favore di un solo partito o raggruppamento politico, anche con denominazione diversa da quella del gruppo politico di collegamento, e deve essere autenticata da notaio. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile;

3. partiti politici iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto legge 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Nel silenzio della norma (art. 5, comma 2, lett. c, l.r. n. 20/2017) si ritiene che, come per i casi precedenti 1) e 2), la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile.

(Art. 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 e successive modifiche)

ALLEGATO N. 2 e ALLEGATO N. 2 bis

3.2. Casi in cui è richiesta la sottoscrizione

Per le liste che non si avvalgono dell'esonero previsto dal precedente punto 3.1., la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione.

(Art. 5, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

(Art. 5, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

3.3. Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori

La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

(Art. 5, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato allo scopo delegato dal Sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista regionale dei candidati.

ALLEGATO N. 9

3.4. Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista regionale

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista regionale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,

- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci,
- gli assessori comunali e gli assessori provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali,
- i consiglieri comunali,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia,
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste, nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché deve apporre la firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

(Art. 14, comma 53, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche)

3.5. Indicazione della persona delegata alla presentazione della lista regionale e indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. I predetti delegati sono autorizzati alla presentazione della lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 5, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 4 e ALLEGATO N. 5

4. Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori della circoscrizione elettorale regionale

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista regionale di candidati sia corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori si trovano in possesso del requisito di elettore di cui trattasi. I certificati potranno essere anche collettivi, ovvero redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. I Sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

(Art. 5, comma 9, lettera a, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

5. Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale

Un altro documento da allegare alla lista regionale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista regionale medesima.

La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, della legge n. 53 del 1990. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

(Art. 5, comma 9, lettera b, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 6

6. Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un Comune della Repubblica

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato anche dei certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

(Art. 5, comma 9, lettera d, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

7. Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

L'atto di presentazione delle candidature deve essere ulteriormente corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

(Art. 5 comma 9, lettera c, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 7

8. Contrassegno della lista regionale

Per ogni lista regionale dovrà essere presentato un modello di contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Il modello di contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e dovrà essere anche figurato.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici.

A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi cinque anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

(Art. 5, comma 9, lettera e, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano raffigurati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, si ritiene opportuno che sia effettuato il deposito anche su supporto informatico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili sia in formato vettoriale sia in formato PDF. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali che delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore. Il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

9. Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale

Nell'articolo 5, comma 9, lettera f), della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, è stato precisato che è necessaria anche la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale con un candidato Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge.

ALLEGATO N. 8

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. I predetti delegati sono autorizzati alla presentazione della lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 5, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

10. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste regionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

La presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale è regolata dall'articolo 6, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta e deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione.

(Art. 6, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 10 e ALLEGATO N. 10 bis

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale è soggetta alla procedura che viene di seguito illustrata.

A) Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di due delegati del candidato, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

(Art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

B) La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali.

(Art. 6, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 11

C) La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(Art. 6, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

D) La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni, contenente la nomina del delegato effettivo e di uno supplente ad effettuare la presentazione di cui al punto A. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(Art. 6, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 12

E) Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. n. 235/2012, presenta i certificati nei quali si attesta che i presentatori della candidatura sono

elettori di un Comune della Regione, nonché il modello di contrassegno della candidatura in due dimensioni e triplice esemplare per ciascuna dimensione.

(Art. 6, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

ALLEGATO N. 13

F) L'Ufficio unico circoscrizionale, entro 24 ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale se conformi alla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 e alla normativa nazionale in materia, ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

(Art. 6, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

G) I delegati di cui al punto A) possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, in materia di ricorsi.

(Art. 6, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

2. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019 n. 3. Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, i partiti, i movimenti politici e le liste che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo, hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le suddette liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle medesime liste, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, per i quali sussiste il citato obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di 5 giorni dalla richiesta.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

(Art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, sono pubblicati, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, sul sito internet della Regione, nella sezione denominata "Elezioni trasparenti", secondo modalità che saranno definite dalla Regione in conformità alla normativa vigente.

(Art. 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Si riporta di seguito quanto previsto dall'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3. Il comma 14 prevede che: *"Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.*

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il comma 15 prevede che: "In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica".

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

1. Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali

La presentazione delle liste - intesa come loro materiale consegna all'Autorità competente - è regolata dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'art. 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio unico circoscrizionale costituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge elettorale regionale, presso il Tribunale di Campobasso.

La presentazione delle liste deve essere effettuata dai delegati a ciò designati ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

2. Termini di presentazione delle liste regionali

Le liste regionali dei candidati devono essere presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data fissata per la votazione.

In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle 8 alle 20.

(Art. 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

3. Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste

Per ogni lista regionale che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima.

ALLEGATO N. 14 e ALLEGATO N. 14 bis

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore, mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare all'Ufficio unico circoscrizionale. Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione; infatti, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista dei candidati, del contrassegno presentato, del delegato alla presentazione della lista medesima, della designazione dei delegati di lista, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

E' opportuno che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

(Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(Art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È tuttavia opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

1. Modalità per la materiale presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale - intesa come loro materiale consegna all'Autorità competente - è regolata dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, per la verifica delle condizioni di ammissibilità e candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale, da parte di due delegati del candidato.

2. Termini per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione, come disciplinato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle candidature

Per ogni candidatura che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla candidatura medesima. Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della candidatura.

ALLEGATO N. 15

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore, mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare all'Ufficio unico circoscrizionale.

Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione; infatti, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene all'ordine di stampa sulla scheda di votazione e sul manifesto.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione del delegato alla presentazione della candidatura, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura stessa, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

È opportuno che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

(Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(Art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È tuttavia opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni.

Immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO IV

UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE REGIONALI

1. Composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

Come disciplinato dall'art. 8, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, l'Ufficio unico circoscrizionale è costituito entro 36 ore dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale.

(Art. 4, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, è costituito, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima.

(Art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 4, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

(Art. 4, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

La legge prevede, come disciplinato dall'art. 15, comma 1, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio unico circoscrizionale soltanto nella fase successiva al voto e, in particolare, per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate. Nulla è invece stabilito per la supplenza dei componenti dell'Ufficio unico circoscrizionale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza (come per l'esame delle liste dei candidati).

Appare, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del Presidente.

2. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio deve compiere, si fa presente che le operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale devono essere ultimate entro il termine improrogabile di 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20. L'Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste, man mano che queste saranno trasmesse dalla cancelleria. Come disciplinato dall'art. 8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste regionali dei candidati sono le seguenti:

2.1. Accertamento della data in cui sono state presentate le liste

La prima operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se ciascuna lista sia stata presentata entro il termine ultimo previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Qualora l'Ufficio dovesse accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine, la dichiara non valida.

2.2. Verifica del numero dei presentatori di ogni lista

L'Ufficio unico circoscrizionale controlla se ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 5, della L.R. n. 20/2017 o se in caso contrario il numero dei presentatori di ogni lista regionale sia quello stabilito dalla legge.

A tale scopo l'Ufficio effettua due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti;
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un Comune della Regione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

L'Ufficio cancella i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un Comune della Regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza. Se, compiute tali verifiche, la lista regionale risultasse presentata da un numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

2.3. Esame delle singole liste

La successiva operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella dell'esame delle singole liste.

A tale scopo, effettuerà:

- A) il controllo del numero dei candidati della lista. L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio che la lista regionale abbia un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto (quindici).

Nel caso la lista in esame contenga un numero di candidati superiore a venti, l'Ufficio provvede a ridurre tale numero al limite consentito, cancellando gli ultimi nomi della lista.

- B) la verifica della presenza della dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa nelle forme previste dalle norme richiamate nella Sezione I.

Evidenziato che tale dichiarazione è da rendere a pena di esclusione della lista regionale, e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale all'atto della presentazione della propria candidatura, l'Ufficio unico circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti.

In caso di accertata insussistenza di uno o dell'altro requisito, ovvero di entrambi i requisiti, l'Ufficio dichiara la lista regionale non ammissibile.

- C) Il rispetto dei parametri di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, secondo cui nelle liste regionali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al punto C, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al citato art. 7, comma 2. La lista che, all'esito delle cancellazioni delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7, dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, è inammissibile.

2.4. Esame dei contrassegni delle singole liste

L'operazione consiste nella verifica che ciascun contrassegno sia conforme a quanto disposto dall'art. 5, comma 9, lettera e) della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

In caso di difformità del contrassegno, l'Ufficio provvede a ricusarlo. Ricusato un contrassegno, l'Ufficio unico circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista regionale il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà ricusata.

2.5. Controllo sulle candidature

Per l'effettuazione del controllo delle candidature l'Ufficio pone in essere le operazioni che di seguito si illustrano:

(Art. 10, comma 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

A) Controllo della presenza, per ciascun candidato, della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 9, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, in materia di insussistenza di una delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

In caso di accertata carenza della suddetta dichiarazione, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

B) Accertamento dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, a carico dei candidati, della sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012. In caso positivo, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

C) Presenza della dichiarazione di accettazione della candidatura e sua conformità.

L'Ufficio verifica che ciascun candidato abbia provveduto a dichiarare la propria accettazione della candidatura e che la stessa sia completa, a norma dell'art. 5, comma 9, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

In caso di assenza della dichiarazione di accettazione o di incompletezza della stessa, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

D) Controllo sull'età dei candidati.

L'Ufficio verifica, per ciascun candidato, l'avvenuto compimento del 18° anno di età entro il giorno delle elezioni e provvede a cancellare dalle liste i nominativi dei candidati che non soddisfino tale requisito.

E) Controllo sui certificati d'iscrizione alle liste elettorali.

L'Ufficio verifica che, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

In assenza di tale certificato, l'Ufficio provvede a cancellare dalle liste i nominativi dei candidati sprovvisti della documentazione.

F) Controllo sulla presenza di candidati in altra lista regionale già presentata.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere, da parte dell'Ufficio, alla cancellazione da una lista dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista regionale presentata in precedenza.

G) Controllo finale.

L'Ufficio procede a dichiarare non valide le liste che, all'esito delle attività svolte in relazione ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, risultano comunque composte da un numero di candidati inferiore a quindici.

(Art. 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

3. Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

(Art. 8, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio unico circoscrizionale torna a radunarsi il giorno successivo alle ore 9 per audire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

(Art. 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge nulla stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

4. Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale, i delegati di lista possono ricorrere entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo all'Ufficio centrale regionale.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Il ricorso deve essere depositato entro il su citato termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni all'Ufficio centrale regionale.

(Art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

(Art. 8, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 8, commi 5-8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

5. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste e alle candidature presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, l'Ufficio unico circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio unico circoscrizionale, preposto all'ammissione delle liste regionali e delle candidature, prosegue nell'espletamento dei compiti affidati dalla legge alla scadenza del termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla comunicazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Qualora siano stati presentati ricorsi l'Ufficio unico circoscrizionale riprende le operazioni di propria competenza in seguito all'assunzione delle decisioni sui ricorsi medesimi da parte dell'Ufficio centrale regionale.

CAPITOLO V

UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale si rinvia al capitolo 4, paragrafo 1; nel presente capitolo vengono illustrate le operazioni di competenza dei due Uffici in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere, si fa presente che le operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale devono essere ultimate entro il termine di 24 ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati.

(Art. 8, comma 1, della legge 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile completare le operazioni di competenza, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine all'ammissibilità e candidabilità delle singole candidature man mano che queste saranno trasmesse dalla cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale, per quanto riguarda l'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, sono descritte di seguito.

1.1. Accertamento della regolarità della presentazione e della data in cui sono state presentate le candidature

Ciascuna candidatura deve essere presentata da due delegati del candidato con atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.

Il mancato rispetto delle previsioni sopra richiamate costituisce motivo di esclusione, da parte dell'Ufficio, della candidatura presentata difformemente.

L'Ufficio unico circoscrizionale deve controllare se ciascuna candidatura sia stata presentata entro il termine massimo previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

(Art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Anche in questo caso, qualora l'Ufficio dovesse accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine, la candidatura stessa deve essere dichiarata non valida.

1.2. Esame delle singole candidature

La successiva operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella dell'esame delle singole candidature sotto il profilo del possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2017.

A tale scopo, l'Ufficio effettuerà i seguenti controlli:

A) Presenza della dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

(Art. 6, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Ribadito che tale dichiarazione è da rendere a pena di esclusione della candidatura e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale, resa dai delegati delle singole liste regionali ai sensi dell'art. 5, comma 9, lettera f) della legge 5 dicembre 2017, n. 20, l'Ufficio unico circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti.

In caso di accertata insussistenza di uno o dell'altro requisito, ovvero di entrambi i requisiti, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura.

B) Presenza del certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

(Art. 6, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Tale certificato deve accompagnare la presentazione a pena di esclusione della candidatura e, pertanto, in caso di sua accertata assenza, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura.

C) Presenza della dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e contenente anche la nomina del delegato effettivo e di uno supplente ad effettuare la presentazione.

(Art. 6, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

La mancata o incompleta formulazione di tale dichiarazione costituisce motivo di non validità della candidatura e, in tal caso, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura stessa perchè non valida.

D) Presenza della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs 235/2012.

(Art. 6, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

L'assenza o la irregolare formulazione di tale dichiarazione costituisce motivo di non validità della candidatura e, in tal caso, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura stessa.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione.

(Art. 6, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

2. Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale - Comunicazione ai delegati dei candidati

L'Ufficio unico circoscrizionale, entro 24 ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale se conformi alla legge elettorale regionale n. 20 del 5 dicembre 2017 e alla normativa nazionale in materia, ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

(Art. 6, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

I delegati di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2017, possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 in materia di ricorsi contro l'eliminazione di liste e candidati.

(Art. 6, comma 7, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

3. Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale

Contro le decisioni di esclusione di candidati assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle sue funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

Il ricorso deve essere depositato entro il citato termine, a pena di decadenza, presso la cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

Il medesimo Ufficio, nella stessa giornata, trasmette a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

(Art. 8, comma 6, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio centrale regionale decide nei 2 giorni successivi.

(Art. 8, comma 7, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e all'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 8, comma 8, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

4. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le candidature presentate e comunicate ai delegati dei candidati le decisioni adottate, l'Ufficio unico circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale prosegue nell'espletamento dei compiti, affidati dalla legge, non appena scaduto il termine stabilito per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla comunicazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Qualora siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio unico circoscrizionale riprende le operazioni di propria competenza non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale.

(Art. 9, comma 1, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE A SEGUITO DELLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

1. Operazioni in ordine ai candidati a Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali

Vengono indicate, qui di seguito, le operazioni che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere in ordine ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, ovvero appena ricevuta la comunicazione delle determinazioni definitive assunte dall'Ufficio centrale regionale in merito ai ricorsi stessi.

1.1. Numerazione dei candidati a Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal sorteggio

L'Ufficio unico circoscrizionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale in merito ai ricorsi presentati) effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda e sui manifesti elettorali.

(Art. 6, comma 6, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

1.2. Abbinamento di ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale con la rispettiva lista unica o coalizione di liste allo stesso collegata

L'Ufficio unico circoscrizionale procede quindi all'abbinamento di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la rispettiva lista unica o coalizione di liste ad esso collegata.

1.3. Numerazione delle liste regionali riunite in coalizione e successiva numerazione definitiva di tutte le liste regionali

L'Ufficio unico circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse e a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge elettorale regionale, appositamente convocati.

(Art. 9, comma 1, lett. a) della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

Viene in tal modo delineato il quadro generale definitivo dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammessi alla consultazione elettorale, al fine di determinarne il relativo ordine di stampa sui manifesti e sulla scheda elettorale, nonché su tutti gli ulteriori stampati occorrenti per le successive operazioni del procedimento elettorale.

1.4. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati iscritti nella lista.

(Art. 9, comma 1, lett. b) della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può comportare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

1.5. Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio unico circoscrizionale provvede a comunicare ai delegati delle liste regionali le definitive determinazioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

(Art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

2. Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste regionali e con i candidati a Presidente della Giunta regionale

Completato quanto illustrato nei precedenti paragrafi di questo capitolo, l'Ufficio unico circoscrizionale deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise delle operazioni compiute, affinché essa proceda:

- A) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati;
- B) all'invio del manifesto ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

(Art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione Molise le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(Art. 9, comma 3, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

3. Comunicazione, ai Sindaci dei Comuni, dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

L'Ufficio unico circoscrizionale deve comunicare alla Regione Molise i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste regionali dei candidati ammesse, affinché siano portate a conoscenza dei Sindaci dei Comuni per gli adempimenti di competenza delle Giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

(Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

4. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista

L'Ufficio unico circoscrizionale deve infine comunicare ai Sindaci dei Comuni l'elenco dei delegati di ciascuna lista regionale entro il giovedì precedente la data della votazione.

(Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(Art. 35, comma 1, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

CAPITOLO VII

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

1. Decisioni che possono essere impugnate

L'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2017, riconosce ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e ai delegati delle liste regionali la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale.

Le decisioni dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi; inoltre, non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha inteso evitare che le candidature o le liste possano essere indebitamente escluse dalla competizione elettorale. Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che comportano l'eliminazione dei singoli candidati a Presidente della Giunta regionale, ovvero l'eliminazione di liste regionali o di singole candidature all'interno delle liste. *(Art. 8, comma 5, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)*

2. Persone legittimate a presentare ricorso

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati dei candidati a Presidente della Giunta regionale o dai delegati delle liste regionali.

(Art. 8, comma 5, legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

3. Termine e modalità per presentare i ricorsi

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 8, comma 5, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20 e successive modifiche)

I ricorsi devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo, come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi devono essere depositati entro l'anzidetto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati a ciò legittimati.

4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio unico circoscrizionale in modo tale che esso possa redigere le proprie deduzioni.

Compiuto tale esame, i ricorsi devono essere inviati, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, a mezzo di un corriere speciale e corredati dalle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, comma 3, della legge n. 108/1968.

(Art.8, comma 6, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

5. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale - Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi nei due giorni successivi alla loro ricezione.

(Art. 8, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20)

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia all'Ufficio unico circoscrizionale.

(Art. 10, comma 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

(Art. 8, comma 8, della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20)

Per quanto riguarda le comunicazioni all'Ufficio predetto, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione immediata, con i mezzi più opportuni, al fine di agevolare le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nei capitoli IV e V relativamente alle liste regionali e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

CAPITOLO VIII
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI
E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA REGIONE

1. Compiti dei delegati

La legge n. 20/2017 prevede, all'art. 5, comma 10, che la dichiarazione di presentazione di una lista regionale deve contenere anche l'indicazione di due delegati autorizzati a designare - personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio - i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria, ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata o del candidato Presidente: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste o dei candidati Presidente contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste regionali e di quelli dei candidati Presidente

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (*Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista e di quelli dei candidati Presidente va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera, e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

La designazione dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato Presidente può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del Tribunale, sede dell'Ufficio unico circoscrizionale, del deposito della lista dei candidati o della candidatura alla carica di Presidente.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due per l'intera circoscrizione unica regionale) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista e del candidato Presidente; essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per poter svolgere il loro compito, i delegati della lista regionale e quelli del candidato Presidente devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta. Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire - ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima - una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista e quelli del candidato Presidente.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione devono essere fatte per due rappresentanti di lista e per due rappresentanti del candidato Presidente, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato Presidente.

(ALLEGATO N. 3, ALLEGATO N. 3 bis, ALLEGATO N. 4, ALLEGATO N. 4 bis, ALLEGATO N. 5 e ALLEGATO N. 5 bis)

La designazione dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato Presidente è fatta in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

A) Rappresentanti di lista e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

(Art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- 1) *al segretario del Comune entro il giovedì precedente il giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.*

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio unico circoscrizionale abbia fatto pervenire al Sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi.

Il presidente di seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati, ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

- 2) direttamente al presidente di ciascun seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il Sindaco deve consegnare al presidente dell'Ufficio elettorale di ogni sezione - contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio - l'elenco dei delegati delle liste regionali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari.

B) Rappresentanti di lista e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente presso l'Ufficio unico circoscrizionale

I soggetti delegati indicati nell'atto di presentazione della lista regionale o della candidatura a Presidente designano, personalmente o a mezzo di persone autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista o i rappresentanti del candidato Presidente, effettivi e supplenti, presso l'Ufficio unico circoscrizionale. La relativa designazione (**ALLEGATO N. 4 e ALLEGATO N. 5**), deve essere presentata alla cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio, la quale ne rilascia ricevuta.

(ALLEGATO N. 16, ALLEGATO N. 16 bis, ALLEGATO N. 17, e ALLEGATO N. 17 bis)

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però - in analogia con quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione - che i delegati delle liste e dei candidati alla carica di Presidente possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale.

4. Requisiti dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Regione

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti. Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

In applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 570/1960 si evidenzia che i rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione votano, previa esibizione del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione; essi sono iscritti, a cura del Presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e se ne prende nota nel verbale di sezione.

5. Mandatario elettorale

L'allegato n. 18 riporta infine un modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale o alla carica di Consigliere regionale.

(Art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO N. 18

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati

ALLEGATO N. 1 *bis*

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati esonerata dall'obbligo di sottoscrizione da parte degli elettori

ALLEGATO N. 2 *bis*

Modello di dichiarazione di collegamento con un gruppo politico parlamentare presente nel Parlamento Italiano o nel Parlamento Europeo o con un gruppo politico presente nel Consiglio regionale del Molise, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 5 dicembre 2017 n. 20.

ALLEGATO N. 3

Modello di designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale

ALLEGATO N. 3 *bis*

Modello di designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale

ALLEGATO N. 4

Modello di designazione dei rappresentanti del candidato Presidente presso l'Ufficio unico circoscrizionale

ALLEGATO N. 4 *bis*

Modello di designazione dei rappresentanti del candidato Presidente presso i seggi elettorali una lista regionale di candidati presso i seggi elettorali

ALLEGATO N. 5

Modello di autorizzazione alla designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso i seggi e presso l'Ufficio unico circoscrizionale

ALLEGATO N. 5 *bis*

Modello di autorizzazione alla designazione dei rappresentanti del candidato Presidente presso i seggi e presso l'Ufficio unico circoscrizionale

ALLEGATO N. 6

Modello di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale in una lista regionale

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione sostitutiva resa da un candidato in una lista regionale sull'insussistenza di cause di incandidabilità

ALLEGATO N. 8

Modello di dichiarazione di collegamento di una lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale

ALLEGATO N. 9

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere

ALLEGATO N. 10

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

ALLEGATO N. 10 bis

Modello di atto separato di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

ALLEGATO N. 11

Modello di dichiarazione di collegamento di una candidatura a Presidente della Giunta regionale con una o più liste regionali

ALLEGATO N. 12

Modello di accettazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e nomina dei delegati alla presentazione della candidatura

ALLEGATO N. 13

Modello di dichiarazione sostitutiva resa da un candidato a Presidente della Giunta regionale sull'insussistenza di cause di incandidabilità

ALLEGATO N. 14

Modello di verbale di ricevuata di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 14 *bis*

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione, senza obbligo di sottoscrizione

ALLEGATO N. 15

Modello di verbale di ricevuta di una candidatura a Presidente della Giunta regionale rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 16

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 16 *bis*

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 17

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 17 *bis*

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Regione

ALLEGATO N. 18

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale o a Consigliere regionale